

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI O PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER AUTOMOBILI ELETTRICHE

Il Municipio di Vezia

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'art. 138 del Regolamento comunale;

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità sostenibile nel territorio giurisdizionale di Vezia e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di veicoli elettrici oppure per l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche.

Art. 2 Oggetto del contributo

È possibile richiedere il contributo per:

- a) L'acquisto dei seguenti veicoli nuovi:
 - biciclette elettriche
 - scooter elettrici
- b) L'installazione di una stazione di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro.

Art. 3 Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Vezia e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Vezia per scopi di mobilità aziendale.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta ogni 4 anni.

Art. 4 Contributo per l'acquisto dei veicoli

¹Il contributo all'acquisto dei veicoli indicati all'art. 2 cpv. a) è calcolato sulla base del prezzo netto di acquisto, dedotti eventuali sconti e accessori supplementari. A tale scopo si dovrà presentare la fattura dettagliata e il giustificativo relativo al pagamento.

²Il contributo corrisponde al 10% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di

Fr. 500.— per biciclette elettriche;

Fr. 500.— per scooter elettrici.

Art. 5 Sussidio per l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche

¹Il contributo per l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro è calcolato sul prezzo netto di acquisto e di installazione. A tale scopo si dovrà presentare la fattura dettagliata e il giustificativo relativo al pagamento.

²Il contributo corrisponde al 10% del prezzo di acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di Fr. 300.--.

Ordinanza contributo veicoli elettrici e stazioni di ricarica

Art. 6 Condizioni

¹Per poter beneficiare del sussidio, devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a. Per i veicoli elettrici:
 - il fabbricante deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
 - i veicoli devono essere acquistati presso un rivenditore in Svizzera.
- b. Per le stazioni di ricarica fanno stato le condizioni e i criteri cantonali, in vigore al momento dell'attribuzione del contributo, consultabili su www.ti.ch/incentivi (art. 6 del decreto esecutivo del 19 giugno 2019). L'apparecchio deve già aver ottenuto l'incentivo cantonale.

²Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato). Il richiedente viene considerato in regola anche nel caso di pagamento rateale, se rispetta i termini che gli sono stati assegnati. Per i minorenni fa stato la situazione del rappresentante legale.

³Il contributo non viene elargito per veicoli che abbiano già beneficiato di sussidio nel comune di Vezia o da altre amministrazioni pubbliche che riconoscono prestazioni simili (il contributo versato dal Cantone per l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche non viene considerato).

³Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 7 Cambio di detentore

¹Il richiedente di un contributo non può rivendere l'oggetto del sussidio nei primi 3 anni dall'acquisto.

²Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Art. 8 Procedura

¹La richiesta di contributo deve essere inoltrata, entro 3 mesi dall'acquisto o dall'installazione, alla Cancelleria Comunale, tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello o scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.vezia.ch), con allegata la fattura originale, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e il certificato di garanzia (per le stazioni di ricarica è necessaria anche la decisione di versamento dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato).

²Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente.

³Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 9 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

²Alla Cancelleria comunale è delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente di diniego, del contributo.

³Il diniego del contributo viene comunicato per iscritto.

⁴Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁵Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 10 Finanziamento

¹Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde ad una parte della cifra esposta a preventivo alla voce "Contributo promovimento ecologico".

²Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo.

³Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo con allegata la documentazione necessaria

Art. 11 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Ordinanza contributo veicoli elettrici e stazioni di ricarica

Art. 12 Abrogazione

La presente ordinanza abroga l'ordinanza concernente la concessione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche e per la modifica di biciclette tradizionali con dispositivi elettrici.

Art. 13 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune, a norma dell'art. 192 LOC, per il periodo di 30 giorni, a partire dal 17 agosto 2020.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco:

Il Segretario:

Roberto Piva

Milko Pastore

Risoluzione municipale del 10 agosto 2020

Vezia, 17 agosto 2020

Modifiche art. 6 cpv. 2 adottate con risoluzione municipale del 3 novembre 2021, pubblicate dal 4 novembre al 3 dicembre 2021.